

Sentenza n. 4295/2025 pubbl. il 05/12/2025

RG n. [REDACTED]

N. [REDACTED] R.G.A.C.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile

in persona del giudice unico dott. Antonio Cirma, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari civili
contenziosi, vertente

T R A

[REDACTED] nato a [REDACTED]
[REDACTED] ed ivi residente alla [REDACTED], rappresentato e difeso,
giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Lima (C.F.:
LMINCL91L25F839X) del foro di Napoli Nord ed elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Frattamaggiore (NA), alla via Giacomo Leopardi n. 12 (domicilio
digitale indicato in atti);

- OPPONENTE -

E

[REDACTED], con sede legale in [REDACTED]
[REDACTED] in persona della mandataria e
procuratrice speciale alla gestione del recupero dei crediti [REDACTED]
[REDACTED] con sede legale in [REDACTED] C.F./P.IVA indicati:



giusta scrittura privata autenticata nella firma il dal notaio
in persona del
procuratore speciale p.t., a tanto autorizzato con procura autenticata nella firma il
dal notaio
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di
costituzione e risposta, dall'avv. (C.F.
del foro di , con domicilio digitale indicato in atti;

-OPPOSTA -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto ingiuntivo n. del 23/02/2024, il Tribunale di Napoli Nord ha ingiunto al Sig. il pagamento di euro 191.108,07, oltre interessi e spese, in favore della società quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla

Il decreto ingiuntivo e il relativo ricorso sono stati notificati al Sig. in data 06/03/2024.

Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione , con atto di citazione notificato l'11.04.2024, contestando la legittimità del decreto ingiuntivo e lamentando: 1) il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010; 2) la carenza di legittimazione attiva della per mancata produzione dei contratti di cessione del credito e per l'assenza di prova della titolarità del credito stesso; 3) la mancata notifica delle cessioni del credito al debitore ceduto; 4) la nullità e/o irregolarità delle comunicazioni di recesso e delle intimazioni prodotte dalla controparte; 5) l'inammissibilità dell'estratto ex art. 50 TUB come prova del credito nel giudizio a cognizione piena; 6) la nullità della fideiussione omnibus per contrasto con la normativa Antitrust e, in subordine, la nullità delle clausole 2, 6 e 8 della stessa; 7) la propria qualifica di consumatore e della fu



██████████, con conseguente applicazione della disciplina di tutela del consumatore; 8) la decadenza della banca dall'azione ex art. 1957 c.c. per intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria; 9) l'inesistenza di un valido accordo transattivo riferibile al credito azionato.

L'opponente ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la dichiarazione di improcedibilità della domanda monitoria, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva della ██████████ e la nullità delle comunicazioni e delle fideiussioni.

Si è costituita ██████████ a mezzo della mandataria ██████████ chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e, concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., è stata assegnata in decisione all'udienza del 6.11.2025, svoltasi mediante trattazione scritta.

2. Deve preliminarmente darsi atto che risulta regolarmente esperito in corso di causa il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale del 3.12.2024 in atti).

3. Sussiste la legittimazione attiva di ██████████

Il credito trae origine da un contratto di conto corrente sottoscritto il 05/03/1997 tra la ██████████ e la ██████████ per il quale il sig. ██████████ e la moglie ██████████ rilasciarono fideiussione omnibus fino alla concorrenza di euro 234.000,00.

Nel tempo, il rapporto è stato oggetto di numerose fusioni e cessioni: il 26/06/1999 la ██████████ si è fusa per incorporazione nella ██████████ ██████████ il 02/02/2017 ██████████ ha incorporato ██████████ ██████████ il 19/02/2021 ██████████ ha ceduto un ramo d'azienda, comprensivo di tutte le componenti patrimoniali attive e passive, a ██████████ ██████████ il 28/07/2021 ██████████ acquistato da ██████████ un portafoglio di crediti "a sofferenza", tra cui anche il credito nei confronti della ██████████



L'opposta ha depositato, già in sede monitoria, l'avviso pubblicato in G.U. della fusione del 1999 ed ha depositato l'atto di fusione del 2017.

Quanto all'inclusione del credito nella cessione del ramo di azienda del [REDACTED] l'opposta ha prodotto, già in sede monitoria, l'avviso pubblicato in G.U. dove, a pag. 16, tra le filiali cedute alla [REDACTED] vi è anche la filiale di [REDACTED], presso la quale erano stati stipulati sia il contratto di apertura del conto corrente che la fideiussione.

Quanto all'inclusione del credito nella cessione del [REDACTED], l'opposta ha depositato, già in sede monitoria, oltre l'avviso pubblicato in G.U., estratto del contratto di cessione (a riprova dell'effettiva della stipula della cessione), mentre l'elenco dei crediti acquistati è rinvenibile al link indicato nell'avviso dove, a pag. 174, è indicata la posizione [REDACTED] con [REDACTED] [REDACTED], ove [REDACTED] è il numero del conto (cfr. contratto in atti) e [REDACTED] identifica l'NDG presso [REDACTED] (cfr. certificazione ex art. 50 TUB in atti).

Inoltre l'opposta ha depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dichiarazione della cedente [REDACTED] che certifica che la Società [REDACTED], giusta atto di cessione del 28 luglio 2021 ha acquistato pro soluto da [REDACTED], ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della L.130/99, e dall'art. 58 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs.1 settembre 1993 n. 385), il credito vantato dalla Banca cedente nei confronti di [REDACTED] Codice esterno posizione [REDACTED] [REDACTED], limitatamente ed esclusivamente alle seguenti linee di credito: Contratto di conto corrente, rapporto [REDACTED].

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.10200/2021), la dichiarazione della cedente costituisce elemento potenzialmente decisivo al fine di dimostrare che il credito è stato effettivamente incluso nella cessione.

Il complesso di tali elementi consente di ritenere che [REDACTED] è titolare del credito garantito dall'opponente.

Né era necessaria alcuna forma di comunicazione della cessione.



L'art. 58 TUB prevede che la banca cessionaria dia notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che nei confronti dei debitori ceduti tale adempimento pubblicitario produce gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.

4. Nel merito l'opposizione dev'essere accolta, non avendo l'opposta compiutamente dimostrato la propria pretesa creditoria e con assorbimento di ogni altra questione proposta dalle parti.

Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale va innanzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.

Infatti, com'è noto, *"in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c."* (Cass. ord. n. 25584/18). Con riferimento al rapporto oggetto di causa, trattandosi di un rapporto di conto corrente di corrispondenza, il creditore che agisce in giudizio per far valere la propria pretesa è onerato, ex art. 2697 c.c., della produzione in giudizio del contratto istitutivo del rapporto e dei relativi estratti conto integrali. La necessità di produrre gli estratti conto deriva dalla necessaria unitarietà del rapporto, il cui saldo passivo finale è provato contabilmente con l'annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dall'apertura dello stesso.

Nel caso di specie risulta depositato in atti il contratto istitutivo del rapporto, ma l'opposta non ha prodotto neppure in questa sede gli estratti conto integrali del rapporto, istituito nel 1997, bensì il certificato attestante il mero saldo finale del rapporto, con la comparsa di costituzione e risposta gli estratti conto dal 29.12.2017



alla data del passaggio a sofferenza (13.05.2019) e – peraltro con le note di precisazione delle conclusioni – gli estratti conto dall'1.01.2014 al 31.12.2017, con un saldo negativo già all'1.01.2014 di euro 119.124,91.

Va sul punto ricordato che la norma di cui all'art. 50 TUB, come reso evidente dalla sua stessa rubrica (decreto ingiuntivo), ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio e non, com'è noto, nel successivo giudizio di merito ex art. 648 c.p.c. dove l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria.

Occorre pertanto ribadire che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, *“la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni”* (Cass. 23313/2018, ma anche, tra le altre, Cass. 4102/2018, Cass. 21092/2016).

Conseguentemente [REDACTED], per fornire piena prova della propria pretesa nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto produrre, oltre al contratto, gli estratti conto dall'apertura del rapporto fino al suo termine.

La mancata produzione degli estratti conto integrali del rapporto non consente di ritenere provata la formazione del saldo finale richiesto dalla banca in sede monitoria, con la conseguenza che non risulta adempiuto l'onere probatorio a carico del creditore.

Per le motivazioni sopra profuse, e con assorbimento delle altre questioni pur sollevate dalle parti in giudizio, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014, senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, con attribuzione in favore dell'Avv. Nicola Lima, dichiaratosi antistatario.

P. Q. M.



Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
- condanna [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], come rappresentata, a pagare in favore dell'opponente a titolo di rimborso delle spese processuali, la somma di euro complessiva di euro [REDACTED], di cui euro [REDACTED] per esborsi, se versati, ed euro [REDACTED] per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e Iva come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Nicola Lima, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Aversa il 5.12.2025

Il Giudice

Dr. Antonio Cirma

